



COMUNE DI COLLEPASSO

Prov. di Lecce

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2020 - LEGGE 431/98 ART. 11.

VISTI E RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:

- Legge 9/12/1998 n. 431, art. 11, con il quale è stato istituito presso il Ministero dei Lavori Pubblici il FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE;
- Decreto del Ministero LL. PP. 7/6/1999, con cui sono stati individuati i requisiti minimi per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse del suddetto Fondo;
- Determinazione della Dirigente della Sezione Politiche abitative della Regione Puglia n. 514 del 13/12/2021 "L. 9/12/1998, n. 431 -art. 11- Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Programmazione anno 2020. Riparto tra i Comuni della somma d € 23.473.431,84. Individuazione criteri e requisiti per l'accesso ai contributi";
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 2135 del 16/12/2021 "Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Criteri di riparto tra i Comuni e modalità di utilizzo della somma di € 3.909.271,39 sul capitolo U0411194/2021, risorse relative all'annualità 2021";
- Deliberazione della Giunta Comunale n. del "DESTINAZIONE FONDI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 514/2021 ED ALLA DGR N. 2135/2021 PER IL SOSTEGNO AI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2020. APERTURA TERMINI ED APPROVAZIONE DEL "BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2020 -LEGGE 431/98 ART. 1.;"

SI RENDE NOTO CHE

È indetto il seguente Bando pubblico per l'attribuzione di contributi integrativi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, ai sensi dell'art. 11 della Legge 9.12.1998 n. 431, relativi all'anno 2020.

Art. 1 REQUISITI DI AMMISSIONE

Per partecipare al presente Bando, occorre che il richiedente possenga i seguenti requisiti:

A) essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea o di altro Stato (munito di valido permesso di soggiorno o carta di soggiorno), **residente anagraficamente, nel Comune di Collepasso, nell'anno di riferimento;**
B) essere titolare di un contratto di locazione, **con validità per l'anno 2020**, regolarmente registrato alla data di pubblicazione del presente Bando, ed essere in regola con il pagamento dell'imposta di registro riferita all'anno 2020. Il contratto di locazione deve essere riferito ad alloggi che abbiano **caratteristiche di EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE (ERP), sia per quanto attiene alla tipologia edilizia (Cat. catastale A/3-A/4), sia per quanto attiene alla superficie, che non potrà, dunque, superare 95 mq di superficie utile, FATTA ECCEZIONE PER GLI ALLOGGI OCCUPATI, NELL'ANNO 2020, DA:**

- nuclei familiari numerosi (composti da cinque persone ed oltre);
- nuclei familiari in cui l'unico o tutti i percettori di reddito abbia/abbiano perso il lavoro per licenziamento (o dimissioni per giusta causa come definita dalla normativa di settore);

- nuclei familiari composti da genitori soli con figli minori a carico (ossia presenza di un unico genitore nel nucleo familiare per stato di vedovanza, morte, separazione, divorzio, irreperibilità certificata, detenzione in corso dell'altro genitore);
- nuclei familiari con la presenza di ultrasessantacinquenni;
- nuclei familiari con la presenza di portatori di handicap con una diminuzione della capacità lavorativa non inferiore al 74%;
- nuclei familiari con la presenza di uno o più detenuti o persone nel circuito penale sottoposte a misure restrittive alternative alla pena detentiva;

C) essere in regola con il pagamento del canone di locazione riferito all'anno 2020: allo scopo, dovranno essere prodotte ricevute di pagamento dei canoni di locazione regolarmente firmate dal locatore, nonché bonifici bancari o conti correnti postali attestanti l'avvenuto pagamento in favore del locatore. In subordine, potrà essere prodotta apposita dichiarazione del proprietario, corredata dalla fotocopia del documento di identità, attestante la regolarità dei pagamenti;

D) appartenere, **PER I SOGGETTI RIENTRANTI NELLA FASCIA a)**, ad un nucleo familiare (composto dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF) in possesso di un **reddito annuo imponibile complessivo, riferito all'anno 2020**, non superiore a due pensioni minime INPS, cioè **non superiore ad € 13.405,08**, rispetto al quale l'**incidenza** del canone di locazione risulti **non inferiore al 14%**;

E) appartenere, **PER I SOGGETTI RIENTRANTI NELLA FASCIA b)**, ad un nucleo familiare (composto dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF), in possesso di un **reddito annuo imponibile complessivo, riferito all'anno 2020**, calcolato secondo le modalità di cui all'art. 21 della Legge n. 457/78, **non superiore ad € 15.250,00** al quale, **solo per i lavoratori dipendenti**, vanno applicate le detrazioni di cui al medesimo articolo, e rispetto al quale l'**incidenza** del canone di locazione risulti **non inferiore al 24%**.

F) In ottemperanza al disposto della L.R. 15 novembre 2017, n. 45, art. 6, comma 4, lettera b), destinatari dei contributi sui canoni di locazione anno 2020 potranno essere anche i coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico, aventi i seguenti requisiti:

- genitori separati o divorziati residenti in Puglia da almeno cinque anni;
- disponibilità reddituale inferiore o pari al doppio dell'importo stabilito per l'assegno sociale minimo, determinata da pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento all'altro coniuge;
- presenza di figli minori o di figli non autosufficienti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. n. 45/2017, è escluso dai benefici il genitore che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al D.L. n. 11/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 38/2009, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale.

N.B.

1. Ai fini della determinazione del reddito 2020 di cui ai precedenti punti D) ed E), oltre all'imponibile fiscale, risultante dalla relativa dichiarazione dei redditi, vanno computati, inoltre, tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti, nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, **fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento e l'assegno di cura per pazienti affetti da SLA/SMA e per pazienti non autosufficienti gravissimi (art. 3, comma 1, lettera e) della L.R. n. 10/2014, integrato dalla L.R. 67/2017).**

2. Per la determinazione del reddito imponibile fiscale 2020, riferito ad ogni componente del nucleo familiare, dovrà essere utilizzato, per il modello Certificazione Unica 2021, nel quadro Dati fiscali, il rigo 1 o il rigo 2; per il modello 730/2021, redditi 2020, il rigo 11, Quadro 730-3; per il modello Unico P.F. 2021 il rigo RN1 del Quadro RN, o il rigo LM8 del Quadro LM (per i contributi minimi) e/o il rigo RD11 del quadro RD.

3. Per chi dichiara reddito ZERO e/o per i casi in cui l'incidenza del canone annuo, sul reddito imponibile per la fascia a) e sul reddito convenzionale per la fascia b), sia superiore al 90%, alla domanda di contributo deve essere allegata:

- dichiarazione del soggetto richiedente attestante la fruizione di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune, oppure
- dichiarazione del soggetto richiedente relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone, oppure

- nel caso in cui il richiedente dichiara di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle generalità di quest'ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare del reddito percepito dall'intero nucleo familiare di appartenenza, che deve risultare congruo rispetto al canone versato.

Art. 2 CAUSE DI ESCLUSIONE

SONO ESCLUSE DAL CONTRIBUTO:

- le domande presentate da soggetto locatario con vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il locatore;
- le domande relative a nuclei familiari composti dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF, che, relativamente all'anno 2020:
 - hanno titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile;
 - hanno titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, così come definito dalla L.R. n. 10/2014, art. 10, comma 2, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiara l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;
 - hanno richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, la detrazione dei redditi d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale;
 - hanno beneficiato della quota destinata all'affitto del c.d. **reddito di cittadinanza e/o pensione di cittadinanza** di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Ove non sia possibile individuare la quota destinata all'affitto percepita da parte dei richiedenti il beneficio, **i Comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto;**
 - hanno beneficiato di ogni altro contributo pubblico per il sostegno alla locazione riconducibile all'emergenza sanitaria da Covid-19, percepiti per l'annualità 2020, in relazione ai soli mesi per i quali si è percepito l'eventuale beneficio;
- le domande presentate dagli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

SONO, ALTRESÌ, ESCLUSE LE DOMANDE DI CONTRIBUTO RIFERITE AD:

- alloggi in zone di pregio, così definite da accordi comunali ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L. n. 431/98 e decreti ministeriali attuativi;
- alloggi con categoria catastale A1, A8 e A9;
- alloggi con superficie utile superiore a mq. 95, fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi o da nuclei familiari con le debolezze sociali indicate alla lettera F dei REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.

SARÀ ULTERIORE MOTIVO DI ESCLUSIONE DAL BENEFICIO:

- l'incompletezza della domanda;
- la mancata apposizione della firma del richiedente sulla domanda e/o sulle ulteriori dichiarazioni;
- la mancanza della copia del documento di identità del richiedente;
- la mancanza di ogni altro documento richiesto dal bando;
- la presentazione fuori termine.

Art. 3 ELABORAZIONE DELLE GRADUATORIE E QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Comune di Collepasso elaborerà le graduatorie sulla base del reddito e quantificherà il contributo spettante a ciascun soggetto nei modi e nei limiti massimi previsti dal D.M.7.6.99, art. 1 e art. 2, comma 3 e, precisamente:

- Ai soggetti rientranti nella fascia a), l'incidenza del canone sul reddito va ridotta fino al 14% ed il contributo da assegnare non deve, comunque, essere superiore ad € 3.098,74/anno;
- Ai soggetti rientranti nella fascia b), l'incidenza del canone sul reddito va ridotta fino al 24 per cento ed il contributo da assegnare non dovrà, comunque, essere superiore a € 2.324,06/anno.

Non sarà prevista né applicata la maggiorazione di cui all'art. 2, comma 4, del D.M. del 07/06/1999.

Qualora si rendano necessarie delle riduzioni per insufficienza di fondi, si procederà ad operare un abbattimento proporzionale del contributo spettante ai richiedenti aventi diritto.

4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I Cittadini interessati, in possesso dei requisiti prescritti dal presente Bando, a presentare, **apposita istanza** ENTRO GIOVEDI' 17 MARZO 2022 - A PENA DI ESCLUSIONE - esclusivamente NELLE SEGUENTI MODALITA':

- **A mezzo pec** all'indirizzo: **protocollo.comune.collepasso@pec.rupar.puglia.it**;

- **Direttamente al protocollo Generale del Comune**, nei giorni e nell'orario di apertura al pubblico.

LA DOMANDA, unitamente agli allegati modelli di dichiarazione sostitutiva, dovrà essere presentata esclusivamente tramite l'apposito MODELLO disponibile presso l'Ufficio Servizi sociali e sul sito istituzionale dell'Ente www.comunedicollepasso.le.it.

ALLA DOMANDA, dovranno essere allegati, pena l'esclusione:

1. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.
2. Copia, in carta semplice, del contratto di locazione registrato presso la competente Agenzia delle Entrate;
3. ricevuta di versamento della tassa annuale di registrazione del contratto, relativa all'anno 2020 (la mancata registrazione comporta l'esclusione della domanda);
4. copia delle ricevute di pagamento del canone d'affitto relative all'anno 2020;
5. copia della visura catastale dell'alloggio oggetto del beneficio richiesto o autocertificazione come per legge;
6. copia della dichiarazione dei redditi, di ciascun componente il nucleo familiare: Certificazione Unica 2021, Modello Unico P.F. 2021, Modello 730/2021;
7. ogni eventuale altra documentazione in possesso, attestante i requisiti autocertificati (anche quelli reddituali a qualsiasi titolo percepiti).

Art. 5 PRIVACY

Ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 679/2016 ed in ossequio alla normativa vigente, i dati forniti saranno trattati dal Comune di Collepasso esclusivamente nell'ambito della presente procedura e saranno oggetto di trattamento mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, limitatamente e per il tempo necessario ai conseguenti adempimenti.

Art. 6 CONTROLLI

La domanda è formulata in autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con riferimento ai requisiti di ammissibilità e deve essere compilata in ogni sua parte.

Il Comune di Collepasso potrà effettuare controlli a campione per la verifica delle autocertificazioni e delle dichiarazioni rese e, nei casi di dichiarazioni false rilasciate al fine di ottenere indebitamente il beneficio di che trattasi, il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concessogli e potrà incorrere nelle sanzioni del codice penale e dalle leggi specifiche in materia.

Collepasso, 15.2.2022

L'ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI
F.to Dott.ssa Amelia VANTAGGIATO

IL SINDACO
F.to Avv. Laura MANTA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Giovanni ROLLO